

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' .
(B.U. 3 maggio 2000, n. 18)

Art. 68. (Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza comunale;
- b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione;
- c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica);
- d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;
- e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilità nonché l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al comune.